

STATUTO

LE ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA FRANCESCO
GALLOPPO 27

Numero REA: SA - 352115

Codice fiscale: 02334970643

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di SALERNO la Società	
	cooperativa denominata " LE ALI Società cooperativa sociale "	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 20/02/2053 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla	
	Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa esalta la centralità della persona.	

	Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b)	
	della legge 8 novembre 1991, n° 381, è di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e	
	l'esercizio di attività produttive, finalizzate	
	all'inserimento sociale e lavorativo di persone	
	svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare	
	n° 153, 8 novembre 1996, del Ministero del Lavoro.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	

	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto:	
	1) realizzare e gestire, stabilmente e temporaneamente, in	
	proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati,	
	su programmi di intervento e/o progetti, locali, nazionali,	
	promossi anche dall'Unione Europea o da altri organismi	
	internazionali. Tutto quanto attiene all'oggetto sociale si	
	realizzerà per conto proprio e/o per conto terzi anche in	
	collaborazione e coproduzione con altre Cooperative,	
	Società, Associazioni, Enti, Fondazioni, Asl, Scuole,	
	Università, Istituzioni ed organismi vari sia Italiani che	
	Esteri:	
	- servizi di assistenza, di riduzione della marginalità	
	sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento ed	
	integrazione a favore di individui e famiglie, al domicilio	
	degli stessi o altrove;	
	- servizi di assistenza e tutoraggio a minori quali dopo	
	scuola e svago;	
	- servizi domiciliari di sostegno psicologico e ricreativo	
	per anziani persone con disabilità e con esperienza di	
	malattia mentale, anche in collaborazione con le famiglie ed	

	altre strutture pubbliche e private;	
	- strutture di accoglienza, residenziali e semiresidenziali,	
	diurna e/o notturna e case famiglia;	
	- attività di formazione e/o riqualificazione professionale	
	a favore dei soci e non soci;	
	- proporre e realizzare spettacoli teatrali, musicali, di	
	danza e prosa a carattere culturale e divulgativo,	
	attraverso il coinvolgimento dei minori e dei giovani, al	
	fine di sensibilizzare il territorio;	
	- organizzare manifestazioni e sagre per la valorizzazione	
	dei prodotti e delle attività più caratteristiche del	
	territorio, sempre con l'ausilio dei minori e dei giovani;	
	- animazione teatrale per bambini;	
	- provvedere alla stipula di convenzioni con Enti di	
	qualsiasi natura per lo svolgimento delle predette	
	iniziative e/o interventi;	
	2) svolgere attività diverse, produttive e commerciali,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate in particolare:	
	- laboratori artistico, artigianali e culturali;	
	- svolgere attività diverse, produttive e commerciali,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo, in particolare:	
	laboratori artistici, artigianali e culturali ed, eventuale	
	commercializzazione di prodotti realizzati in proprio e/o da	
	terzi;	

	- organizzazione e/o gestione di attività ricreative;	
	- organizzazione e/o gestione di interventi sul territorio	
	di: manutenzione del verde, bonifiche, utilizzo di spazi	
	pubblici, pulizia;	
	- trasporto in conto proprio e conto terzi;	
	- guardiania non armata di aree, edifici pubblici e privati	
	e presso tutte le strutture in genere;	
	- movimento terra ed altri prodotti;	
	- fattorinaggio e facchinaggio;	
	- vendita di oggetti di monopolio nonché di riviste e	
	giornali;	
	a) gestione in conto proprio e/o conto terzi di lavanderia	
	industriali con raccolta, trasporto e distribuzione di	
	biancheria all'interno ed all'esterno delle lavanderie;	
	b) produzione, distribuzione, vendita e commercio	
	all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite l'e-commerce, in	
	conto proprio e/o conto terzi, per uso civile ed industriale	
	di:	
	- prodotti detergenti e/o sanificanti per l'ambiente;	
	- solventi e detersivi di qualsiasi composizione organica	
	ed inorganica;	
	- composti tensioattivi, emulsionanti e composizioni	
	chimiche in genere idonei per bucato, toeletta ed ogni altro	
	fine;	
	- confezionamento di tali prodotti in contenitori di	

	cartone, di materiali plastici e similari, anche ecologici e	
	produzione degli stessi in conto proprio e/o conto terzi;	
	- creazione di marchi e denominazioni con cui	
	contraddistinguere i propri prodotti, nonché di nuove	
	tecniche di produzione e nuove composizioni chimiche con	
	relativo brevetto;	
	c) servizio di trasporto di pazienti infermi e/o	
	infortunati, servizi relativi e connessi all'attività di	
	soccorso sanitario e di trasporto infermi;	
	d) gestione di servizi di cucina, mensa ed attività	
	collegate (lavapiatti, distribuzione pasti, veicolazione	
	pasti);	
	e) attività complementari ai servizi socio - assistenziali e	
	sanitari (trasporto persone e cose, barellieri, gestione	
	archivi, manutenzioni, attrezzature ed impianti, raccolta	
	ed elaborazione dati);	
	f) pulizie industriali ed attività elencate nel D.P.R.	
	602/70;	
	g) lavori di trasloco e di tutte le operazioni connesse;	
	h) gestione in proprio e/o conto terzi di bar, ristoranti,	
	sale giochi, internet point, biblioteche e simili;	
	i) vendita di prodotti di monopoli (tabacchi, marche da	
	bollo, giochi in ogni forma), rivendita di giornali e stampa	
	in genere;	
	l) realizzazione, organizzazione e gestione di materiale	

	audiovisivo, nonché pubblicazioni finalizzate ad attività	
	promozionali e culturali utili al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	m) promozione e gestione di corsi di formazione	
	professionale e qualificazione al lavoro per i soci e non,	
	in proprio o su committenza di Enti pubblici a ciò preposti,	
	al fine di elevarne la qualità delle prestazioni da svolgere;	
	n) lavori di gestione e manutenzione di parchi, ville,	
	giardini, viali, boschi, oasi ecologiche, verde stradale,	
	impianti sportivi, aree aperte (campeggi villaggi turistici,	
	residence, colonie, agriturismo, ostelli) di proprietà	
	pubblica e privata, ludoteche;	
	o) servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti	
	liquidi e solidi, gestione di discariche, piccoli interventi	
	di tinteggiatura, piccole riparazioni e restauro mobili,	
	servizi di trasporto merci e persone, di pulizia e	
	manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti vari, di	
	stabili civili ed industriali, di impianti idraulici ed	
	elettrici, di segnaletica stradale, della rete di gas	
	metano, di opere edili e stradali;	
	p) gestione di impianti di autolavaggio, parcheggi ed	
	autorimesse, distributori di carburante, autofficine, self -	
	service, pompe funebri;	
	q) lavori di manovalanza riguardanti la costruzione di	
	fabbriche o parti di essi e connessi lavori di tinteggiatura	

	e intonacatura;	
	r) commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite	
	l'e-commerce, di attrezzature per pulizia e manutenzione	
	verde pubblico e spazi privati, di calzature, abbigliamento,	
	articoli da regalo, articoli sportivi;	
	s) gestione di maneggi;	
	t) coltivazione, produzione e commercializzazione di	
	prodotti biologici;	
	u) promozione della biodiversità dell'ambiente;	
	v) servizio di guardiania, portierato e ascensoristi in	
	strutture pubbliche e private.	
	Installazione di impianti elettrici, gas metano, idraulici,	
	condizionamento, riscaldamento, impianti a circuito chiuso	
	in abitazioni civili, impianti industriali/artigianali e	
	strutture pubbliche.	
	L'installazione, la vendita ed il noleggio di distributori	
	automatici di bibite, sneks, caffè, bevande calde ed affini.	
	Il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite	
	l'e-commerce, l'importazione e l'esportazione, di prodotti	
	del settore alimentare e non alimentare.	
	La società intende rivolgere la propria attività anche alla	
	valorizzazione del territorio favorendo la promozione delle	
	attività di difesa e valorizzazione delle tradizioni	
	artigianali e gastronomiche e dei prodotti tipici locali,	
	mediante la valorizzazione turistica di comprensori, delle	

	risorse naturalistiche e culturali, la realizzazione di	
	itinerari turistici, di iniziative per la difesa del	
	territorio, anche mediante lo studio di attività ricettive e	
	turistiche e la collaborazione con società, enti ed	
	organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore	
	del turismo. A tal fine la società potrà: realizzare,	
	organizzare e gestire, siano essi di proprietà della società	
	o di terzi acquisite in godimento, sia direttamente sia in	
	affidamento a terzi, strutture destinate alla ricettività	
	turistica (ben and breakfast, ostelli ed affittacamere, e	
	similari), residence rurali, (country-house), alberghi,	
	pensioni, residenze termali, villaggi turistici di tipo	
	alberghiero, case per anziani, agriturismi e strutture	
	similari, residenze turistico alberghiere, campeggi, locali	
	e centri attrezzati o complessi polifunzionali, nonché	
	centri attrezzati, complessi polifunzionali ed esercizi	
	pubblici per la ristorazione e somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande anche alcoliche, quali in via	
	esemplificativa e non esaustiva, ristoranti, trattorie,	
	pizzeria, tavole calde, rosticceria, pasticceria, gelateria,	
	pubs, enoteche, birrerie, bar, snack bar, piano bar, wine	
	bar, ludoteche ed in genere strutture ricreative per il	
	tempo libero, discoteche, sale da ballo e simili;	
	organizzare, allestire e gestire locali da destinarsi ad	
	esposizione, vendita e consumo dei prodotti tipici locali.	

	La società potrà realizzare, gestire e commercializzare,	
	anche tramite l'e-commerce, prodotti e servizi turistici ed	
	infrastrutture in genere connesse ai sistemi turistici e	
	concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, il tutto	
	nell'osservanza delle norme vigenti in materia; organizzare	
	convegni, fiere, congressi, cerimonie, manifestazioni a	
	carattere turistico, culturale, promuovere itinerari	
	turistici e valorizzazione dei prodotti tipici e delle	
	tradizioni artigianali, dei prodotti agricoli.	
	Organizzare e promuovere in genere, anche in collaborazione	
	con altri soggetti, gite, escursioni a fini turistici e	
	culturali, percorsi eno-gastronomici; assumere mandati di	
	agenzia, con o senza rappresentanza, di prodotti	
	agro-alimentari ed eno-gastronomici; favorire la	
	divulgazione delle opportunità. Offerte del turismo, anche	
	attraverso campagne pubblicitarie e di stampa, la diffusione	
	di materiale pubblicitario per la valorizzazione	
	dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio	
	(guide, libri, carte turistiche, materiale informativo e	
	depliant); operare lo sviluppo dell'informazione e	
	dell'accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di	
	uffici di informazione, in collaborazione con le agenzie per	
	il turismo e le pubbliche amministrazioni, nonché la	
	consegna e l'autotrasporto a domicilio dei prodotti.	
	La società potrà installare impianti elettrici, telefonici,	

	impianti idrici, impianti di climatizzazione, impianti per	
	sistemi di sicurezza e trasmissione dati, impianti per la	
	trasmissione del gas, per civili abitazioni e per attività	
	industriali, artigianali e commerciali sia per privati	
	cittadini che per aziende e pubbliche amministrazioni.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle	
	forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più	
	convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di	
	enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti sociali limitati ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 127 del 17	
	febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e e	
	dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 89.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CIRC in attuazione	
	dell'articolo 3, comma 3°, lettera a) del D.L. 14 dicembre	
	1992, n. 481 e dell'articolo 11 del D. Lgs. 1 settembre	
	1993, n. 385 ed eventuali successive modifiche ed	
	integrazioni.	

	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, in società, enti di	
	qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire,	
	aventi scopi analoghi o comunque funzionali al	
	raggiungimento del proprio oggetto sociale;	
	- concedere in via strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a	
	favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	
	attività riservate agli iscritti in collegi, ordini e albi	
	professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo di cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	

	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Non possono essere soci coloro che svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo	
	dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui	
	operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	E' ammessa la presenza di soci volontari, ai sensi	
	dell'articolo 2 della legge 381/1991, che prestano la loro	
	attività gratuitamente, in misura non superiore al 50% del	
	numero complessivo dei soci.	
	Articolo 6 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	

	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	

	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	

	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio	
	sindacale, nonchè l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo Articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	

	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	

	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo Articolo 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	

	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	

	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	

	società;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si	
	tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione	
	speciale);	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	

	k) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione o che	
	comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	

	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'Articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente Articolo 7. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente Articolo 13.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	

	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	

	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	1. la retribuzione corrisposta ai soci;	

	2. la qualifica professionale dei soci;	
	3. le necessità della gestione della cooperativa;	
	4. i piani strategici della cooperativa;	
	5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della	
	cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 30 euro;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	

	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	

	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nl libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 29.	
	Articolo 20 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge	
	31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Decisioni dei soci	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 - Assemblee	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a garantire	
	la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto, inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente	
	articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	

	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	

	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti del presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	

	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	

	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa. In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta	
	al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'Articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	

	collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 28 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	

	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'Articolo 2399, c.c. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	

	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 29 - Clausola di conciliazione ed arbitrale	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	

	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio dove ha	
	sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38	
	ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	dove ha sede la cooperativa che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento	
	giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione	
	dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	Articolo 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge	
	31.01.92, n. 59	
	Articolo 32 - Requisiti mutualistici	
	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di	
	cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche	
	in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20	
	lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 18) e	
	di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 33 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Firmato: Meo Mauro, notaio Paolo Califano - segue sigillo	